

## SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA AI PRECONFEZIONATI

### PREMESSA

La presente scheda ha la funzione di dare solamente delle informazioni di carattere generale riguardante la normativa sui preconfezionati in quanto trattasi di materia con diverse tipologie di casistiche. La presente scheda non è pertanto esaustiva ed accurata circa gli obblighi previsti per i vari operatori del settore . Si rimanda pertanto l'utenza a voler contattare direttamente l'Ufficio Metrico di questa Camera di Commercio qualora ci fossero necessità a voler approfondire la materia.

### ESEMPI DI PRECONFEZIONATI

Possono essere le confezioni di pasta, di detersivi, di shampoo, e ancora le bottiglie di vino, olio, acqua, etc... che normalmente si trovano in commercio

### DEFINIZIONE DI PRECONFEZIONATO (o preimballaggi o imballi preconfezionati)

Un prodotto è preconfezionato quando è contenuto in un imballo di qualsiasi tipo (cartone, plastica, vetro, ecc), chiusi in assenza dell'acquirente finale e preparati in modo tale che la quantità del prodotto in esso contenuta (massa o volume) abbia un valore prefissato costante e non possa essere modificata senza aprire o alterare palesemente l'imballaggio stesso.

### TIPOLOGIE DI PRECONFEZIONATI E FONTI NORMATIVE PRIMARIE

#### **preconfezionati CEE: liquidi alimentari (bottiglie recipienti misura)**

decreto legge n. 451/76 (gazzetta ufficiale n. 175/76) convertito con legge n. 614/76 (gazzetta ufficiale n. 233/76)

#### **preconfezionati CEE: prodotti diversi dai liquidi alimentari**

legge n. 690/1978 (gazzetta ufficiale n. 316/1978)

#### **preconfezionati diversi da quelli CEE (preconfezionati nazionali)**

decreto del Presidente della Repubblica n. 391/1980 (gazzetta ufficiale n. 211/1980)

### ALCUNE INFORMAZIONI UTILI


#### **Tolleranze sui contenuti**

Sono ammesse delle tolleranze sul contenuto del preconfezionato.

Mediamente, comunque, il contenuto dei preconfezionati di un determinato lotto dovrà essere pari o superiore alla quantità che sta scritta sulla confezione.

#### **Iscrizioni presenti sulle confezioni riferite alle norme sui preconfezionati di tipo CEE**

*(I preconfezionati di tipo CEE sono quasi la totalità dei preconfezionati in commercio)*

- L'identificazione di chi ha fatto o fatto effettuare il riempimento o dell'importatore (per prodotti importati da paesi extra CEE);
- il contenuto nominale del preconfezionato (volume o massa);
- Il marchio caratteristico CEE : “” .

*N.B.: le caratteristiche delle suddette indicazioni, le unità di misura e le loro modalità di apposizione devono essere conformi a specifiche prescrizioni.*

**Iscrizioni metrologiche presenti sullo specifico tipo di imballo denominato “bottiglie recipienti misura CEE”** ( le iscrizioni sono apposte sulla superficie laterale, sul fondo o sulla superficie di raccordo tra le due superfici)

- l’indicazione del marchio del fabbricante delle bottiglie approvato dall’autorità competente;
- l’indicazione della capacità nominale;
- l’indicazione della capacità rasobordo, espressa in centilitri, non seguita dal simbolo cl e/o la distanza in millimetri seguita dal simbolo “mm”, del piano del bordo dal livello di riempimento corrispondente alla capacità nominale.

*N.B.: le caratteristiche delle suddette indicazioni, le unità di misura e le loro modalità di apposizione devono essere conformi a specifiche prescrizioni.*

#### **ALTRE INFORMAZIONI PER I PRODUTTORI E GLI IMPORTATORI**

**Le modalità di controllo statistico dei preconfezionati che devono mettere in atto i fabbricanti, in alternativa alla misurazione unità per unità, sono da considerarsi ammesse od autorizzate** qualora siano eseguite secondo norme nazionali od internazionali in materia di campionamento statistico pubblicate da Enti di normazione (UNI, ISO, ecc) scelte con riferimento alle caratteristiche degli impianti produttivi interessati ed alle proprietà dei prodotti preconfezionati (**Circolare Ministeriale n. 71/2 del 19/9/1995**).

**I fabbricanti e gli importatori di preconfezionati di tipo diverso da quello CEE**, prima dell’inizio della produzione o dell’importazione, devono comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico, tramite l’Ufficio Metrico competente per territorio, il codice secondo cui sarà formata la sigla identificativa del lotto produttivo e altri dettagli relativi alla sigla che deve essere conforme al Decreto 01 agosto 1985. Questa sigla dovrà essere apposta sui preconfezionati di tipo diverso da quello CEE conformemente alla norma citata.

#### **VIGILANZA E SANZIONI**

La vigilanza sull’applicazione delle leggi in materia di “preconfezionati” è effettuata dall’Ufficio Metrico della Camera di Commercio.

Le sanzioni amministrative previste per chi contravviene alle norme delle leggi dipendono dalle tipologie di irregolarità commesse.

Per maggiori dettagli sulle sanzioni vedasi gli articoli 16 e 17 del Decreto Legge 451 (legge 614/76), l’articolo 12 della legge 690/78 e l’articolo 13 del DPR 391/1980.